

III.

Capitoli del 1613

*Dietro supplica di Pietro Agostino de Bernardi, Battista Cozzo e ottantadue altri maestri corallieri, il Magistrato dei Padri del Comune formula i seguenti otto capitoli, che vengono approvati dal Doge e dai Governatori il 28 febbraio 1613, aumentando soltanto « penam librarum vigintiquinque contentam in secundo capitulo in libras quinquaginta ».*

*(Libro dei corallieri, ms. presso la Civ. BIBL. BERIO)*



1612 a 20 di Agosto.

Il P.<sup>mo</sup> Mag<sup>to</sup> de SS<sup>ri</sup> Padri del Comune congregati in pieno numero havendo visto la supplica e decreto sopra registrati presentati da maestri dell'arte de coralli chiamati lavoratori, la risposta fatta da Maestri dell'istessa arte chiamati Mercadanti, e più volte sentito le parti in contradditorio con loro M.<sup>oi</sup> avvocati, visti li capitoli dell'arte, et havuta sopra questo negocio matura, e diligente consideratione, vedendo che la detta arte va hora in disordine con danno publico e rovina di gran numero di persone, che col mezzo d'essa sostentavano se stessi et le famiglie loro, e che ciò in buona parte dipende per esser vilipese le pene de capitoli proporzionate a quei tempi che furono stabiliti ma assai leggiere per li tempi moderni. Hanno stimato che l'aumento delle pene et altre provvigioni, che si diranno sotto siano per apportare rimedio accertato alli disordini presenti, e cosi a palle hanno ordinato si debba riferire al Ser<sup>mo</sup> Senato, acciò quando le parà a proposito possano lor SS. Ser.<sup>me</sup> comandarne l'osservanza nella maniera seguente:

1. E prima intorno al capitolo 28 dove s'impone pena di lire 5 in 15 a Consoli, Consiglieri, et ufficiali dell'arte quali eletti rifiutano il carico s'aumenti, e riformi la detta pena come in appresso cioè a consoli da lire 50 in 100 à Consiglieri da lire 25 in 50, al Massaro e Sindaco da lire 10 in 15 tutto ad arbitrio delli detti SS.<sup>ri</sup> Padri del Comune.
2. La pena di fiorini 4 sino in lire 10 stabilita contro i Consoli che non rendono conto a successori di quello le perviene alle mani per conto dell'arte si accresca in lire 25.
3. Si imponga pena di lire 25 a tutti coloro che si ritroveranno esercitare la detta arte senza essere stati ammessi per li dovuti termini all'esercizio d'essa, con haverla comprata, o imparata, e ciò tante volte quante sarà contrafatto.
4. Si prohibisca ad ogni persona il poter dar da lavorare lavori attinenti alla detta arte a chi non può esercitarla sotto pena di lire 10 in 20 per ogni volta, che sarà contrafatto ad arbitrio de SS.<sup>ri</sup> Padri del Comune à quali ne spetti la cognitione.
5. Li Consoli e Consiglieri siano obbligati radunarsi una volta la settimana cioè ogni giovedì nel luogo solito per provvedere secondo gli ordini, et autorità loro nelle cose che alla giornata si rappresenteranno e quando in giovedì fosse festa s'intenda stabilito il primo giorno giuridico, che immediatamente seguirà, sotto pena a Consoli di lire 5 per ogni volta che non osserveranno quanto sopra o non faranno chiamar i Consiglieri, et i Consiglieri de lire tre ogni volta, che chiamati non si raduneranno et la cognitione et autorità intorno a questo capo resti appoggiata ai SS.<sup>ri</sup> Padri del Comune.
6. La pena di lire 10 in 15 stabilita da capitoli contro coloro che dicessero parole ingiuriose o in altra maniera facessero ingiuria à Consoli o Consiglieri, ò alcuno di loro e come nelli capitoli si dichiara si accresca da lire 10 in lire 25 nella quale incorrano non solo dicendo o facendo ingiuria mentre essi Consoli e Consiglieri sono congregati alla banca

per pressiedere nelle cose attinenti all'arte, ma anco quando ciò seguisse in qualsivoglia altro luogo, e tempo se però sarà ratione offitij.

7. Non sia lecito ad alcuno pagare gli operarij della detta arte non di buona moneta corrente alla Città, e non altrimenti con mercantie, o altra qualsivoglia cosa niuna esclusa e quando in ciò segua contraffazione possano li gravati ricorrere per rimedio e proviggione da SS.<sup>ri</sup> Padri del Comune.

8. Niuno minore d'anni 20 possa esser ammesso à dar voto nell'elettione de Consoli.

GIO. ANDREA CARROCIO Notario, e Canc.<sup>ro</sup>

#### IV.

#### Tariffe e Capitoli del 1614

*formulati dal Magistrato dei Padri del Comune dietro supplica dei corallieri e decreto di commissione del Ser.mo Senato, che li approva il 18 agosto 1614.*

*(Libro dei Corallieri, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO)*



1614 a 21 aprile.

Il P.mo Mag.to dei SS.ri Padri del Comune congregati in numero di quattro essendo assente il P.mo S. Giovanni Francesco Marruffo quinto collega, havendo hora, e prima vista la supplica e decreto sopra registrati con la tariffa della detta arte et la grida di ordine di loro S.rie P.me publicata nella Città, e ville circonvicine per eccitare se alcuno vi fosse che volesse opporsi alla riforma domandata della tariffa, et uditi li Consoli de Corallieri, et alcuni lavoranti dell'istessa arte comparenti a nome degli operarij, e finalmente udita la relatione del P.mo Gio. Vincenzo Imperiale, al quale dalli collega fu data cura di sentire privatamente, e li mercadanti e gli operarij, et informarsi di ogni cosa. Hanno à palle ordinato si riferisca al Ser.mo Senato che loro SS.rie P.me sono di parere si stabilisca la mercede in conformità della tariffa registrata à piè di questa per l'osservanza della quale, e per altre cose concernenti al governo, e buon regimento della detta Arte hanno le loro SS.rie P.me formato li seguenti capitoli, accioche, quando così piaccia a loro SS.rie Ser.me comandino l'osservanza di essi.

1. E prima siano obligati, così li maestri mercadanti come li manufaturieri, et operarij della detta Arte osservare la tariffa registrata qui sotto pagando il mercadante, e scodendo il manufaturero la mercede dell'opera in conformità di essa tariffa ne sia lecito all'operario fabricare alcuna sorte di coralli à minor mercede, ne pretendere, ò domandarne maggiore dell'espressa in essa sotto pena rispetto al mercadante di scuti 50 sino in 100 per ogni volta che pagasse ò patuisse di pagar meno, oltre la restitutione del trattenuto, et all'operaio che contravenisse, così per il più come per il meno di lire 25 in 50 ad arbitrio del Mag.to de SS.ri Padri del Comune oltre la restitutione del mal tolto, quali pene sijno applicate per la 3<sup>a</sup> parte all'accusatore, et habbino obbligo li Consoli della detta Arte far investigare da loro sindaco tutte le contraffazioni della detta tariffa, et di esse quanto più presto si potrà farne dare notizia in camera de SS.ri Padri del Comune acciò possa essere provisto di giustizia.

2. Sia lecito a Mercadanti ricevere a peso da manifaturieri quella sorta di coralli minuti, che chiamano coraletti per quel numero, che fatta la prima pesata si ritroveranno al quale numero si intenderà che corrisponda l'altre pesate uguali senza più contare li corali.

3. Non sia lecito à manifaturieri senza consentimento de Mercadanti tralasciar quel lavoro, che già fusse cominciato ad uno per servire ad altri, e ciò sotto la pena sudetta di lire 25 in 50 per ogni volta.

*Tariffa dell'arte de coralli di quello si devono pagare dell'infrascritte qualità de coralli, cioè per tagliare, pertuzare et arriondare alli Maestri manifatureri demandati lavoranti.*

Et prima giornate da tagliare per fattura

per libre 5 di toro tutti coralli soldi vintiotto	Lire 1.8
» » 5 toro coralli e olivette soldi venticinque	» 1.5
» » 5 toretto da coraletti soldi trenta	» 1.10
» » 5 di toretto da olivette soldi venticinque	» 1.5
» » 5 corallo di Spagna e Marema soldi trentadoi	» 1.12

*Giornate de coralli da pertuzare per fattura.*

Et prima per n. 420 libre 6	soldi ventiquattro	Lire 1.4
per n. 425 in 440 libre 5.9	soldi venti	» 1
per n. 450 in 470 libre 5.6	soldi venti	» 1
per n. 500 in 520 libre 5	soldi venti	» 1
per n. 550 in 570 libre 4.9	soldi venti	» 1
per n. 600 in 620 libre 4.6	soldi venti	» 1
per n. 650 in 670 libre 4.3	soldi venti	» 1
per n. 700 in 720 libre 4	soldi venti	» 1
per n. 750 in 770 libre 3.9	soldi diecinove	» 0.19
per n. 800 in 820 libre 3.6	soldi diecinove	» 0.19
per n. 850 in 870 libre 3.3	soldi diecinove	» 0.19
per n. 900 in 920 libre 3	soldi diecisette	» 0.17
per n. 950 in 970 libre 2.10.2	soldi diecisette	» 0.17
per n. 1000 in 1020 libre 2.9	soldi sedeci	» 0.16
per n. 1050 in 1070 libre 2.7.2	soldi quindeci	» 0.15
per n. 1100 in 1120 libre 2.6	soldi quindeci	» 0.15
per n. 1150 in 1170 libre 2.6.2	soldi quattordecì	» 0.14
per n. 1200 in 1220 libre 2.2	soldi quattordecì	» 0.14
per n. 1250 in 1270 libre 2	soldi quattordecì	» 0.14
per n. 1300 in 1320 libre 1.9	soldi quattordecì	» 0.14
per n. 1350 in 1370 libre 1.7.2	soldi quattordecì	» 0.14
per n. 1400 in 1420 libre 1.6	soldi tredeci	» 0.13
per n. 1450 in 1470 libre 1.6.2	soldi tredeci	» 0.13
per n. 1500 in 1520 libre 1.3	soldi tredeci	» 0.13
per n. 1550 in 1570 libre 1.2.2	soldi tredeci	» 0.13
per n. 1600           libre 1.2	soldi tredeci	» 0.13
Et tutti li minuti à basso al prezzo di soldi dodeci		» 0.12

*Giornate de coralli da riondare per fattura.*

per n. 80	libre 1.6 soldi ventiquattro	Lire 1.4
per n. 85 in 90	libre 1.5 soldi ventiquattro	» 1.4
per n. 100 in 120	libre 1.4 soldi ventiquattro	» 1.4
per n. 125 in 145	libre 1.3 soldi ventiquattro	» 1.4
per n. 150 in 170	libre 1.2 soldi ventidoi	» 1.2
per n. 200 in 220	libre 1.1 soldi ventidoi	» 1.2
per n. 250 in 270	libre 1 soldi venti	» 1

*Giornate de coralli da riondare e pertuzare insieme per fattura.*

per n. 900 in 920	libre 3 soldi sessantanove	Lire 3.9
per n. 950 in 970	libre 2.10 soldi sessantaotto	» 3.8
per n. 1000 in 1020	libre 2.9 soldi sessantaquattro	» 3.4
per n. 1050 in 1070	libre 2.7.1 soldi sessantadoi	» 3.2
per n. 1100 in 1120	libre 2.6 soldi cinquantasette	» 2.17
per n. 1150 in 1170	libre 2.4.2 soldi cinquantasei	» 2.16
per n. 1200 in 1220	libre 2.2 soldi cinquantaquattro	» 2.14
per n. 1250 in 1270	libre 2 soldi quarantanove	» 2.9
per n. 1300 in 1320	libre 1.9 soldi quarantasei	» 2.6
per n. 1350 in 1370	libre 1.7.1 soldi quarantacinque	» 2.5
per n. 1400 in 1420	libre 1.6 soldi quarantaquattro	» 2.4
per n. 1450 in 1470	libre 1.4 soldi quarantatre	» 2.3
per n. 1500 in 1520	libre 1.3 soldi quarantadoi	» 2.2
per n. 1550 in 1570	libre 1.2.2 soldi quarantadoi	» 2.2
per n. 1600	libre 1.2 soldi quaranta	» 2

1614 à 18 di luglio.

Il detto P.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> de SS.<sup>ri</sup> Padri del Comune congregati in pieno numero, havendo udito dopo le cose suddette alcuni coralleri, quali presentorno certi racordi ò sia capitoli per comodo della stessa Arte, sopra quali havendo per publica grida fatto citare chi volesse opporle et uditi coloro che comparvero e vista di nuovo la supplica e decreto del 20 marzo sopra registrati, e la commissione in vigore di quello fatta a loro SS.<sup>rie</sup> P.<sup>mo</sup> et havuta sopra tale negocio diligente consideratione hanno à palle ordinato si rifera al Ser.<sup>mo</sup> Senato che lor SS.<sup>rie</sup> P.<sup>mo</sup> sariano di parere che per il buon regimento e governo dell'istessa arte si approvassero anco li seguenti dodeci capitoli commandando l'osservanza di essi in tutto come in appresso cioè.

1. Prima ritrovandosi fra li altri capitoli, che ognuno tanto terrero come distrituale, pelegrino, extero e forestero possi comprare, et aquistare detta Arte et esercitarla in la presente Città, fruire e godere delli benefitij, come di honore, indulti e privilegij conforme a quelli che l'havessero imparata con maestri a carta in essa città, con pagar il loro ingresso, e buona entrata cioè rispetto à forastieri come sopra lire 50 di Genova, et li terreri e distrittuali lire 30 applicati per mettà à detta Arte, che in l'avenire debbano li terreri, e distrittuali che vorranno comprare, et acquistare detta Arte pagare per il loro ingresso lire 60 di Genova et li forastieri come sopra lire 100, e ciò s'intenda per quelli, che volessero acquistare detta

Arte per servire per maestri mercanti, e non per li operarij, perchè rispetto alli operarij si sia da osservare l'ordine antico.

2. Item dichiarare per maggior giustificatione de capitoli di detta Arte, che se alcuno garzone che sarà stato posto a carta con qualsivoglia maestro di detta Arte non possi appartarsi da esso suo Maestro, se non finito il dovuto termine della carta conforme alli capitoli, et in caso di contraventione non possa esso tale garzone che sarà stato accartato in niuna maniera comprare detta Arte, ma debba finir il tempo di sua carta, se però con licenza dei Consoli, e Consiglio non fosse a finirla con altro maestro.

3. Che niuno maestro lavorante, che prenderà lavori a manifattura non possa, ne debba dar à fare ad altri senza licenza di cui sarà il lavoro, fuorchè a quelli maestri lavoranti, che pertuzano, e à quali s'intenda se li possi dare il proprio lavoro da pertuzare non altro sotto pene di lire dieci, sino in 25 per ogni volta che sarà contrafatto.

4. Che mentre il sindaco in compagnia del messo, o massaro dell'arte per fare le diligenze conforme suo ufficio volesse andare in casa di qualsivoglia persona dell'arte che proibendo qualsivoglia persona di detta Arte aprire la porta, in altra maniera vi fosse deviato non facesse diligenza, o che si dicessero parole ingiuriose o minacce, o altra sorte d'ingiurie, che quel tale sia huomo, ò donna cada in pena di lire 10 in 20 per ogni volta che fosse contrafatto. il simile s'intenda trovandosi in casa ò botega di cui non sarà di detta arte ordigni, ò sia attrezzi, come pietre in opera, banchi da pertuzare, e tagliare, o altri arnesi attinenti a detta arte, con questo però, che la querella, o sia denontia si debba fare con giuramento di doi di loro almeno congiunti.

5. Che resti proibito ad ognuno di poter dar lavori per conto di detta arte ad alcuno, che non habbia il biglietto, che si suole dare ordinariamente sottoscritto da uno dei Consoli e dal scrivano dell'Arte, e ciò si osservi ogni anno in perpetuo sotto pena a ogni contrafacente di lire 10 per ogni volta.

6. Che alle denontie saran fatte dal sindaco in compagnia del messo, o Massaro con giuramento le riferte siano credute senza che sij necessario produr testimonij di sorte alcuna, et in caso che detto sindaco fosse accusato di qualche contrafattione per conto di detta sua cura, et non facesse la detta diligenza, fatto prova da colui che haverà avisato con due testimonij cada detto Sindaco in l'istessa pena, che resterebbe condannato il contrafacente per tenore de capitoli dell'arte.

7. Che mentre li Consoli e Consiglio saranno alla banca per amministrare giustizia conforme alli capitoli di detta arte possano astringere à giuramento qualsivoglia persona per cause dipendenti da detta arte à presenza però del notaro e scrivano di detta arte, et coloro che non volessero giurare s'intendano delinquenti et in pena di lire dieci, o sia detta contrafattione, che si pretenderà contro di loro, et per essa alla pena del capitolo dell'arte.

8. Che sii proibito ad ogniuno comprare qualsivoglia sorte di corallo, o coralli, o olivette che siano stati rubbati tanto huomini, ò donne di detta arte, come qualsivoglia altra persona, etiam in caso di contraventione cadino in pena di lire cinquanta in cento ad arbitrio de Consoli, et Consiglio per ogni volta che fossi contrafatto, oltre la restituzione del corallo, o coralli o olivette, che doverà fare, a chi sara stato rubbato e se fosse de maestri mercanti ò lavoranti, non possino in alcun tempo esser eletti ufficiali di detta arte, quale pena habbi luogo quando resti provato per li termini, che il compratore della robba rubata fossi in duolo, e non per mera ignoranza l'havessi comprata.

9. Che in caso che alcuno de maestri lavoranti, o altri che fabricano detta Arte guastasse li lavori, ò li consumasse più del solito secondo la qualità del corallo possa il mercadante querelarsene à consoli, e consiglio, quali possano tarezare tale danno, e farlo resarcire, e pagare dal delinquente.

10. Che tutti li garzoni che si vorranno accartare debbano fare l'istrumento di detta carta in atti del scrivano di detta arte in la solita loggia, et alla presenza de Consoli e Consiglio, et il simile coloro, cha la vorranno comprare conforme si è detto sopra debbano richiederla à detti Consoli e Consiglio, ne si possano ricevere li denari di detta compera

senza la presenza di detti Consoli, e Consiglio sotto pena di lire cinquanta à Consoli che li pretendesse altrimenti.

11. Che li Consoli, et Consiglio debbano ordinare, che ogni sabbato si mandino doi maestri lavoranti con la solita bussola à domandar elemosina à gli huomini di detta arte, quale elemosina si haverà da ripartire la mettà fra povere figlie da maritarsi di detta arte nate in la città, e l'altra mettà fra poveri ammalati di detta arte, e donne di parto con pena di lire tre per ogni contrafacente, o recusante ad arbitrio de Consoli, et Consiglio, et il simile, s'intenda pe li Consoli e Consiglio, quando però ogni settimana non le mettersero ad essecutione et dette bussole si doveranno aprire ogni settimana à presenza de Consoli, e Consiglio de quali il scrivano ne doverà tener scrittura diligente dell'introito et essito per minuto ogni anno entrerà si darà conto in camera.

12. Che ogni anno si debba fare nuova elezione del Sindaco e del massaro se non sarà altrimenti derogato dal molto Ill.re Magistrato

GIO. ANDREA CARROCIO notaro, e Canc.re

*Relatio Ill.orum Nicolai Baliani, et Ioannis Baptistae Adurni duorum Gubernatorum  
in Palatio residentium.*

Habbiam conforme all'ordine di VV. SS. Ser.me veduti li capitoli dell'Arte de coraleri formati et approvati dalli SS.ri Padri del Comune, et l'additione ad essi fatta, et havuta al tutto consideratione, siamo venuti in sentenza riferire alle SS. VV. Ser.me sotto loro correzione che sariano di parere che si comprovasse li detti capitoli in tutto e per tutto come in essi, levando però dal capitolo quarto quelle parole che dicono di detta arte in maniera che s'intendi che ogni qualità di persone incorra nella pena enonciata nel capitolo, restando obligato per le pene sodette li padroni delle case, con haver regresso poi contro de delinquenti. Dichiarando à caotella intorno al capitolo sesto, che le denontie si faccino dal Sindaco e Messo, o dal Sindaco e Massaro levando quella parola in compagnia, et così.

*(Segue il decreto di approvazione del 18 agosto e la grida del 2 settembre 1614).*

V.

**Legge del 1679**

(ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza I).



*Legge contro le introduzioni, e manifatture di coralli falsi.*

È arrivata tant'oltre la cupidiggia del guadagno anche illecito, che imitata da alcuni con manifattura finissima la tinta viva del colore del Corallo adoperano questa bollendovi palette di marmo, ò altri tronchi del medesimo prima ridotti alla forma del Corallo stesso, e riesce così perfetta la tinta, e tanto corrisponde la falsa compositione al peso del vero, che difficilmente da chi non è perito nell'arte si distinguono.

Tale nuova introduzione ha dato motivo alli Serenissimi Collegi di dubitare, che possa essere pregiudiciale alle pubbliche convenienze, mentre avvedendosi in breve tratto di tempo alle Indie, dove ne è lo smaltimento maggiore, di si fatto inganno, si screditerà il negotio, et anderà conseguente la distruzione dell'Arte de Corallari composta di molte persone, le quali a molti poveri manifatturieri danno la necessaria sussistenza, e quel che anche più è

ponderabile essendo questa Città stimata l'emporio de Coralli manifi- ti saran facilmente  
persuase le altre Nationi frabricarsi anche qua li falsi.

Li Serenissimi Collegi, che ad ogni cosa debbono stare con l'attentione dovuta, hanno  
stimato, che possa molto conferire al riparo di un tale disordine il proibire l'introduzione,  
e manifattura nella presente Città, e Dominio compreso il Regno di Corsica di tale genere  
di mercantia cioè, de Coralli falsi col supposto che oltre il buon effetto porterà, perchè non  
si introducano, sarà ancora comparire in ogni parte l'attentione pubblica a che ciò non  
succeda, e ne disumeranno li forastieri il motivo di persuadersi che qua non si fabbrichino  
se non li veri. Hanno per tanto deliberato lor Signorie Serenissime di proporre a Consigli,  
come hora si fa alle Signorie Vostre di stabilire per nuova legge duratura per cinque anni, che  
niuna persona di qualunque grado, stato o conditione, che sia, così Cittadino, come distrittuale,  
o suddito della Repubblica, o forastiere, possa in qualunque modo manifatturare, o far mani-  
fatturare, introdurre, o far introdurre nella presente Città, e Dominio tutto della Repubblica  
Serenissima, qualità alcuna di compositione, o pietra, o altra qual cosa sia, che colla rifles-  
sione anche al peso habbi apparenza di corallo à giudizio de Serenissimi Collegi, abbenchè  
veramente non lo sia, e che ne meno sia lecito ad alcuno Cittadino distrittuale, o sudditi, o  
forastieri prendere nelle manifatture, negotiationi, introduzioni, o compositioni di detti coralli  
falsi alcuna partecipazione, od havervi alcuno interesse benchè minimo, ò in altro modo  
consentire, o cooperare in conto alcuno, diretta o indirettamente, che si facciano tali manifat-  
ture, negotiationi, introduzioni ò compositioni, ne permettere, che sotto qualsivoglia titolo,  
pretesto, ò colore gli entri in borsa utile alcuno, che da tali manifatture, negotiationi, introdut-  
tioni, o compositioni, provenga sotto pena di dieci anni di relegatione nel Regno di Corsica,  
o di dieci anni di Galea in arbitrio de Serenissimi Collegi, della perdita di dette merci, o sia  
coralli falsi, et anche di scuti 200, sino a mille d'oro a giudizio di lor Signorie Serenissime  
da applicarsi per una terza parte alla Camera Eccellentissima, altra terza parte all'arte de Coral-  
lari, et altra al denunciante; et acciòche si proceda con ogni attentione contro de rei per  
il dovuto castigo, appoggiare agli Illustri Inquisitori di Stato la facoltà et autorità anche  
privative alla M. Rota di punire, e castigare li rei colpevoli, partecipati, et altri nella maniera  
espressa di sopra, e coll'autorità, e bailia di procedere, e sentenziare in dette cause colla  
formalità, che le viene prescritta dalla sua institutione, et in particolare nel Capitolo in  
materia et in compagnia de Serenissimi Collegi in quelle cose, che li Capitoli della sua  
institutione così ordinano, derogando à qualunque legge che ostasse.

Se dunque ecc.

1679 à 21 Giugno approvata dal Minor Consiglio

1679 à 6 Settembre approvata dal Gran Consiglio

Nella Cancelleria del M. FELICE TASSORELLO Cancelliere e Segretario.

A 16 settembre — Si è pubblicata la suddetta Grida in Banchi luoghi soliti, e consueti  
della presente Città, per me Gio. Battista Vignolo Cintraco publico.

In Genova, nella stamperia di Giuseppe Bottari.

Modo di riconoscere li suddetti Coralli falsi, bagnandoli con acqua e saliva e fregandoli  
con fazzoletti, o tela di lino bianca resta la tinta attaccata a detti fazzoletti, o sia tela.



VI.

**Grida per il commercio dei coralli del 1735**

(ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza 1<sup>a</sup>)



*Duce, Governatori e Procuratori della Repubblica di Genova.*

Desiderando Noi, che il Negotio e l'Arte de' Coralli già molto fertili in questa Nostra Città, e Dominio si conservino, e maggiormente si augumentino a beneficio di questo Traffico e Comercio, e sperando, che possa condurre a questo fine il procurare, che i medesimi Coralli, i quali ora si trasportano in altri luoghi forastieri, vengano per l'avvenire, e s'introducano in questo Porto e città.

Abbiamo perciò determinato di ordinare, come appunto ordiniamo, e comandiamo per questa pubblica Grida [la quale dovrà pubblicarsi ne' luoghi, e Giurisdizioni del Nostro Dominio, particolarmente di Alassi, Diano, Cervo e Languiglia, ove sono Bastimenti, e Coralline, che vanno alle Pesche dei Coralli] a tutti i Padroni, Capi, o Sopracarichi, che saranno alla direzione e governo di esse in detti viaggi, che nel ritorno delle dette pesche, cominciando da quello, che faranno in quest'anno, debbano, partendosi da' luoghi, e mari, ove avranno pescato, condursi in questo Nostro Porto di Genova immediatamente, e direttamente, e senza fare altro scalo, nè vendita di Coralli, benchè minima in alcun altro Porto, o luogo, nessuno escluso, e quivi portare, e denunciare tutto il Corallo pescato, e che avranno in dette loro Coralline, e Bastimenti senz'alcuna frode, o inganno. Che debbano perciò i medesimi Padroni, Capi o Sopracarichi, che avranno la detta direzione, e governo delle Coralline, e Bastimenti suddetti ogn'anno, cominciando, come si è detto, dal presente, prima d'andare alle dette pesche obbligarsi nelle Corti de' luoghi, dove essi stanno, e d'onde partiranno, ed in atti degli Attuari di esse, di così inviolabilmente osservare, la quale obbligazione debbano i detti Giudicenti esigere, e far ricevere come sopra, senz'obbligo, o carico à detti Padroni, Capi, o Sopracarichi di spesa, o mercede alcuna.

Facendosi noto a' medesimi Patroni, Capi, o Sopracarichi che dagli Illustrissimi Protettori di S. Giorgio vien loro concesso, che fatta da essi la denuncia, la quale dovranno fare arrivati in Porto prontamente, de Coralli, che avranno nei loro Bastimenti, alla forma delle regole de' Caratti, avranno successivamente libera facoltà di vendere i Coralli medesimi al maggior loro vantaggio, o di lasciarli in Portofranco, per goderne il beneficio dello stesso, o di portarseli a' loro rispettivamente luoghi senza verun altro pagamento, che di quello, che si fa ne' medesimi, e da quali poi sarà loro permesso trasportargli, e vendergli, dove più loro parrà.

Che nelle Coralline non potranno andare, e scendere Guardiani, nè Birri per visite, o altro senza espressa licenza di chi sarà deputato da' prefati Illustrissimi Protettori.

Che non avranno obbligo di denunciare le robbe comestibili, che avranno nelle loro Coralline per loro uso a giudizio del Diputando come sopra, ma se le potranno portare con tutta libertà alle Case loro, nè dovranno tampoco prendere spaccio, il quale spaccio per le spedizioni da farsi qui de' Coralli, si darà loro prontamente senza spesa o ricognizione alcuna.

E ad effetto, che riesca meno gravosa la Gabella sopra la detta mercanzia, e conseguentemente possano esitarla con loro maggior vantaggio, l'estimo, che de' Coralli grezzi è di lire cinque e mezza la libra, l'hanno i detti Illustrissimi Protettori ridotto, a beneplacito però loro, in lire quattro e soldi 10. la libra.

E de' Coralli detti malminuti, che si estimano alla presenza del Signor di Giornata, e non si puonno stimare meno di lire 3 potrà ridursene l'estimo a lire 2.10. da cominciarli a praticare questo abasso dal ritorno, che le dette Coralline faranno dalla Pesca.

In oltre il Serenissimo Senato in vigor dalla facoltà, che gli compete, potrà concedere, se così gli parrà a' medesimi Patroni, Capi, e Sopracarichi, come anche à loro Marinari, ed a' Bastimenti, e Coralline suddette, merci, vittovaglie, noli, corredi, ed apparrati, ed altre robbe, che avessero in essi, salvocondotto Civile per quel tempo, e come l'istesso Serenissimo Senato stimerà conveniente, a riserva di non pregiudicare coloro, da' quali sogliono le medesime Coralline prendere danaro per gli imprestiti che sogliono farsi a' Padroni, e Marinai, e per lo Capitale della pesca prima della partenza.

Si notifica però ancora, che chiunque contravenisse, ed ogni volta che contraverà in non venire a dirittura in questo Posto, ed in portare e denunciare in esso la detta mercanzia, o in qualunque parte del contenuto in questa Grida incorrerà in pena pecuniaria fino in scuti cinquecento d'argento, ed anche in pena corporale a misura delle contravvenzioni a giudizio sempre, ed in arbitrio Nostro, alle quali pene saranno anche soggetti que' Padroni, Capi, o altri delle dette Coralline di questo Dominio, e Sudditi della Repubblica, i quali avessero Patenti de' Principi forastieri, e fossero trovati in dette contravvenzioni.

Incarichiamo dunque i Nostri Giudicenti, e particolarmente quelli di Alassi, Diano, Cervo e Langueglia, ove sono delle Coralline, e Bastimenti in maggior numero, di far publicar la presente Grida nei luoghi soliti, e consueti a notizia di tutti, affinchè non se ne possa da alcuno pretendere ignoranza, e di procurare, e far ricevere le dette obbligazioni prima della partenza delle dette Coralline in tutto come sopra, e mandarne copia autentica in Camera Eccellentissima. E tutto ciò senza pregiudizio degli ordini che già vi sono in questa materia, e delle Gride già pubblicate.

Dato in Genova nel Nostro Real Palazzo il dì 14 Settembre 1735.

(In Genova, nella Stamperia di Nicolò e Paolo Scionico. Nel Vico del Filo. Con licenza de' Superiori).

VII.

Tariffe del 1750

(Libro dei Corallieri, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO —  
ARCHIVIO DI STATO IN GENOVA, *Artium*, filza 1<sup>a</sup>)



Tariffe fatte dall'Arte de Corallieri per li Manifaturieri, comprovate dal Serenissimo Senato sotto il 22 Maggio 1750 e *nil incontrario* del Magistrato Illustrissimo de Signori Padri del Comune del 3 luglio detto anno; e Laodo dell'Illustrissimo Signor Costantino Pinello Deputato all'Arte, e commissionato sotto detto giorno 3 luglio.

Per li lavoranti in Bottega alla giornata, sia Torreggiare, come alla Tavola, infilare, e di tutti gli altri lavori appartenenti all'Arte dei Signori Corallieri come siegue.

Ala giornata	lire 1.16.0	
Per tagliare libre 5. Corallo in bottega	» 1.16.0	
Per detto Torretto, o sia per tagliare libre 5	» 1.16.0	
Per buccare, e tondare tutti quelli Coralli netti, che saranno più grossi di n. 1200 che devono pesare libre 2. 2. si devono pagar per libra	lire 1.2.0	
Per buccare, e tondare li suddetti coralli grossi di suddette grossesse camolati per libra	» 1.0.0	
Per buccare, e tondare Coralli che 1300 pesano libra 1.10 per libra	» 1.4.0	
Detti da num. 1400 in peso libra 1.6	» » » 1.5.0	
» » » 1500 » » » 1.3	» » » 1.6.0	

Coralli da num. 1000 in peso oncie 9 circa per migliaro	lire	1.2.0
» » » » » » » » 8 » » » »		1.0.0
» » » » » » » » 7 » » » »		0.18.0
» » » » » » » » 6 » » » »		0.17.0
» » » » » » » » 5 » » » »		0.16.0
» » » » » » » » 4 $\frac{1}{2}$ » » » »		0.14.6
» » » » » » » » 4 » » » »		0.14.0
» » » » » » » » 3 $\frac{1}{2}$ » » » »		0.13.6
» » » » » » » » 3 » » » »		0.13.0
E il rimanente più minuto, che s'intende numero mille che pesano meno di dette oncie 3		» » » 0.12.0
Il terraglio bianchetto si debba pagare		» » » 0.13.0
Per lustrare sacco uno di libr. 50 in 55	per sacco	» 3.0.0
Per assortire le mezanie ogni libra	per libra	» 0.4.0
Per infilare dette mezanie ogni 100 reste, o file		» 2.10.0
Per assortire migliari da libra		» » » 0.6.0
Per infilare detti magliari da libra ogni reste sessante lon- ghe un palmo		» 0.16.0
Per assortire migliari da numero per ogni libra		» 0.10.0
Per infilare migliari da numero ogni 1200		» 0.16.0

E dette tariffe s'intendano con la penale al Mercadante, che li pagherà meno, o più di quanto si è come sopra tariffato tanto sotto titolo di regalia, lemosina, o in altra forma di lire cento fuori banco per ogni contravvenzione da applicarsi un terzo al Magistrato Illustrissimo de' Signori Padri del Comune, un terzo al Sindico avviserà, ed un terzo all'Arte, da starsene per dette contravvenzioni al detto giurato del Sindico, o altro denunziante; e se detti manufatturieri starano più di tre mesi a portare li lavori, purchè non si possa dare più di libbre 4. da oncie 5. in giù, e libr. 6. grossi, caderanno sotto la pena di lire venticinque da applicarsi come sopra, e ciò per ogni contravvenzione. Con facoltà alla Prestantissima Loggia di poter mandare ad eseguire per dette condanne li Contraventori anche con braccio di Giustizia da prendersi da rispettivi Illustrissimi Signori Giudicenti sotto de' quali saranno.

Estratto dette Tariffe dal Libro de' Capitoli di detta Arte de Corallieri, e comprovate come sopra, ed in fede etc.

GERONIMO ASSERETO Notaro Deputato

### VIII.

#### Capitoli del 1791

(Libro dei Corallieri, ms. presso la CIV. BIBLIOTECA BERIO — Proclami, 10, presso CIV. BIBL. BERIO, alla segnatura D bis, 6, 6, 5).



Ser.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> - Si sono VV. S.S. Ser.<sup>mo</sup> compiaciute sotto li 6 luglio 1790 di comprovare, convalidare otto nuovi Cap.<sup>li</sup> formati da Angelo Canale Proc.<sup>ro</sup> eletto con opportuna facoltà dall'Università dell'Arte de Mercatanti Corallieri a riparo dei disordini ed abusi in essa Arte introdotti, quando però non occorra in contrario al Mag.<sup>to</sup> Ill.<sup>mo</sup> dei Padri del Comune

sentiti li Consoli, e li opposti, e tutti quell'altri individui di essa arte che meglio, sotto li modi, e forme al prefato Ill.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> ben viste come da successiva rinovazione di detta comprovazione di VV. SS. Ser.<sup>mo</sup> del 2 agosto successivo.

Fatta in seguito del pref.<sup>to</sup> Ill.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> col mezzo di particolare Commissione in altro de sogetti del suo Cerchio l'opportuna considerazione sul contenuto in detti capitoli ha riconosciuto essere questi una semplice riforma in qualche parte delli antichi di già approvati, ed intesi tanto il detto Canale Proc.<sup>re</sup> quanto il Not.<sup>o</sup> Paolo Geronimo Bosio Deputato in persona legitima per li Consoli di essa Arte, ed opposti con li loro rispettivi Avvocati, si è rilevato ne congressi e contradditorij quanto in appresso. Hanno li oppositori Lavoranti, ossia Manifatturieri opposta l'invalidità di essi Capitoli, per non essere li stessi intervenuti alla costituzione del Procuratore, che li formò per mezzo dei loro sindici o Deputati, ed i Maestri Mercanti hanno a tutta forza difesa la di loro validità ed il fondamento di loro intenzione li hanno fatto consistere nell'immemorabile possesso, in cui sono di formare li capitoli ad essi meglio visti senza l'intervento de manifatturieri oppositori, a quale immemorabile possesso opponevano detti manifatturieri, che saltem vi sarà concorso il loro tacito consenso. Non si è posta però in controversia ne dall'una, ne dall'altra delle parti la sussistenza delli disordini, che hanno dato luogo alla rinnovazione delli già presistenti Capitoli, con le aggiunte fattevi circa le maggiori pene, che sono state imposte, anzi si è hinc inde confessato essere li stessi, e loro approvazione, con qualche modificazione di grave necessità, cosicchè tutta la questione era di modalità piuttostoche di essenza: quindi vegendo il prefato Illustre Magistrato che per far questione di gius andava ad essere trasandato il riparo alli sconcerti nell'Arte medesima esistenti, e che colla di loro continuazione porterebbero all'Arte stessa un irreparabile danno ha creduto per togliere ogni disputa di proporre a VV. SS. Ser.<sup>mo</sup> li medesimi Capitoli con le modificazioni ed aggiunte, che si leggono nella presente sposizione acciò quando così istimino, possano VV. SS. Ser.<sup>mo</sup> passare alla di loro approvazione di motu proprio e pienezza di Podesta.

*(Seguono i capitoli)*

Il che quando il Serenissimo Senato stimi di decretare apprende l'Ill.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> che sarà di grande beneficio delli Poveri Operaj adetti a detta Arte, che saranno sicuri di non veder partire da loro veruna manifattura.

E siccome si tratta di un'Arte coll'esercizio della quale si sostentano tante famiglie di Cittadini, e qualche paese di questo Ser.<sup>mo</sup> Dominio, alla di cui conservazione collimano li Maestri, e Manifatturieri della medesima, parrebbe giusto ad ovviare ogni disordine, che rimanessero da VV. SS. Ser.<sup>mo</sup> abilitati a fare qualunque esecuzione in caso di contravvenzione alli suddetti e qualunque altri precedenti capitoli tutti li Bargelli di questa Città e suburbj, Famegli, Guardiani delle rispettive Porte e qualche altri inservienti tanto nella presente Città, che nelle Riviere, tanto di compagnia del Sindico dell'Arte, quanto in di lui assenza, quando non abbino bisogno di entrare nelle case delli rispettivi Corallieri tanto Mercanti, che Lavoranti, e Manifatturieri, ma occorressero a farsi da loro delle esecuzioni per strada, e camin facendo, poichè nel caso che occorressero a farsi esecuzioni nelle rispettive case o dovranno essere fatte giusta il prescritto dagli antichi Capitoli, oppure dovrà esigersi il precedente permesso dall'Ill.<sup>mo</sup> Deputato pro tempore alla medesima Arte, con espressa dichiarazione però, che qualora le esecuzioni avessero a farsi nelle case delli rispettivi Maestri Mercanti e Lavoranti situate nella presente Città, ed entro le nuove mura, oltre il previo permesso dell'Ill.<sup>mo</sup> Deputato a detta Arte debbano queste sempre eseguirsi da Cavalieri del prefato Ill.<sup>mo</sup> Magistrato, e non da altri Fameglj: E che le pene tutte contenute nelli medesimi Capitoli, ed il prezzo delle confische si debbano dividere cioè una terza parte alla Cassa dell'Ill.<sup>mo</sup> Magistrato, altre tre parti all'Arte, e l'altra agli Esecutori qualunque si fossero, con l'obbligo di dare una quarta parte del loro terzo al Propalatore o al Sindico nel caso, che col di lui intervento venisse fatta l'esecuzione. Questo è quanto il prefato Ill.<sup>mo</sup> Mag.<sup>to</sup> ha appreso che per vantaggio di detta Arte possa adottarsi, e stima di sottoporre alle Signorie Vostre Ser.<sup>mo</sup>, perchè quando ciò apprendano tendente al buon regola-

mento di detta Arte, proceda dalla loro Sovrana Autorità l'opportuna pubblicazione, e profondamente s'inchina.

Et ita referri, sive exponi decretum prefato Serenissimo Senatui per prefatum Ill.<sup>mo</sup> Magistratum Patrum Communis ad calculos omnibus in pleno numero favorabilibus hac die 9 Aprilis 1791

JOSEPH ANTONIUS GAZZIUS Not.

*Seguono i decreti di comprovazione del 14 e 15 aprile del Senato e il relativo*

#### PROCLAMA

Padri del Comune della Serenissima Repubblica di Genova

Essendo Noi stati specialmente incaricati dal Serenissimo Senato con suoi Decreti de' 14 e 15 corr. Aprile ad invigilare per l'osservanza dei seguenti Capitoli, ed a farne di essi eseguire l'opportuna pubblicazione, quindi col mezzo del presente pubblico Proclama da pubblicarsi ed affiggersi in Banchi, luoghi soliti e consueti della presente Città, come anche pubblicarsi ed affiggersi nei rispettivi Luoghi, e Parrocchie di Bavari, Casanova, Fontanegli, S. Siro di Stroppa, Trensasco, Fontanabona, Aggio, e in quegl'altri luoghi nei quali si facessero manifatture di Coralli. Si notifica per parte, e comandamento nostro a tutti, e singoli li Maestri Mercadanti, Lavoranti, e Manifatturieri dell'Arte de' Corallieri tanto abitanti nella presente Città, quanto ne' Suburbj, e Luoghi di questo Ser.<sup>mo</sup> Dominio, qualmente il prefato Ser.<sup>mo</sup> Senato ha sotto detti giorni di moto proprio in seguito di nostra esposizione del 9 corrente comprovati e convalidati gli infrascritti Capitoli da inviolabilmente osservarsi da chiunque esercita ed eserciterà detta Arte sotto qualunque titolo, e dei quali ce ne è stata incaricata la vigilanza per la piena loro esecuzione in tutto a termini de' menzionati Decreti, che restano registrati a piedi del presente in tutto e per tutto come in essi.

1. Prescrive il Cap. V de' dodici stati approvati dal Ser.<sup>mo</sup> Senato sotto il 18 Luglio 1614, che resti proibito ad ognuno di poter dar lavori per conto di detta Arte ad alcuno, che non abbia il Biglietto, che si suol dare ordinariamente sottoscritto da uno dei Consoli, e dallo scrivano dell'Arte sotto pena di lire dieci per ogni contravvenzione, e siccome attesa la tenuità della pena si trasanda il medesimo Biglietto, la mancanza del quale fa sì, che li lavori non si fanno distributivamente, oltre all'altro maneggio, che si fa dai Maestri lavoranti di passare il lavoro ad altri in guisa, che vi si fa sopra un commercio dalli Capitoli proibito; così da oggi in appresso dovrà essere estesa l'anzidetta pena in lire cinquanta per ogni contravvenzione, e contravvenzione, oltre alla confisca delli medesimi lavori, ben inteso però, che l'obbligo del detto Biglietto sia a carico del Maestro Mercante, o di qualunque altro volesse far fabbricare Coralli, e dovrà lo stesso durare per giorni otto solamente dalla data del medesimo.

2. Che chiunque introdurrà, o farà introdurre Coralli per Migliarini, e Buticelle da oncie sei a basso tanto per proprio, che per altrui conto sia tenuto, ed obbligato entro il termine di ore 24 e farne la manifestazione ai Consoli, e Cancellieri di detta Arte, oppure ad Angelo Canale Deputato, ossia Procuratore eletto dall'Università dell'Arte dei Mercanti Corallieri, acciò si possa eseguire quanto viene prescritto dalli Capitoli di detta Arte, e ciò sotto le pene dalli Capitoli prescritte, oltre la confisca, con che però cessando da tale ufficio il Canale possa farsi la manifestazione a quella Persona venisse eletta in di lui luogo dalla Loggia.

3. Che tutti li Manifatturieri in detta Arte, che si impiegano a tondare, e bucare Coralli debbano essere provvisti di un Libretto, che si faranno firmare dalli Signori Consoli e Cancellieri, o pure dal detto Angelo Canale Procuratore, notandovi il Capo di casa ove

si fanno le marcate Manifatture in quale Libro dovranno notarsi li lavori dalli rispettivi Maestri Mercanti e vi si farà sotto la ricevuta quando verranno restituite le Manifatture, che in ogni posta non potranno essere maggiori di libre 6 di grossessa, e lire quattro di robba più minuta, e cio sotto pena tanto a' Maestri Mercanti, che a' Lavoranti, ossia Manifatturieri di lire venticinque, quali note e rispettiva ricevuta dovranno esser fatte con segnare il peso nell'atto della consegna, che si farà a' Lavoranti, ed il peso, numero e pagamento di manifatture nell'atto della restituzione delli Coralli manifatturati.

4. Che nessuno Maestro Mercante possa ammettere al lavorerio de' Coralli persone, che non siano dell'Arte e neppure dargliene nelle di loro rispettive case sotto pena negli capitoli prescritte, oltre l'altra di lire 50.

5. Che in simile pena incorrono li Maestri lavoranti nel caso, che si facessero aiutare da persone non ascritte, oppure gliene dessero nelle loro case.

6. Per rimediare all'abuso, che si è introdotto nel pagamento delle manifatture, che tante volte vengono pagate molto di meno di ciò, che portano le Tariffe, in guisa, che li poveri Operai per il minore pagamento, all'oggetto di procacciarsi il vitto, sono in necessità di fare il lavoro non della perfezione dalli Capitoli prescritta, rimanga proibito a qualunque tanto dei Maestri Mercanti, che fanno manifatture, quanto a' Maestri lavoranti, che prendano altri dell'Arte in aiuto, di darle e pagarle nè più nè meno di ciò portano le Tariffe per ognuno delli lavori nelle stesse descritti, gli dovranno perciò essere appuntino eseguite sotto pena di lire cento per ogni Contravventore e contravvenzione da pagarsi indistintamente dalli Mercanti, Lavoranti, oltre la confisca delle robbe, a condizione però, che nel caso che le manifatture non fossero ben eseguite resti in di loro vigore il disposto dagli antichi Capitoli, a' quali non s'intenda derogato.

7. Toccante alli Migliarini e Botticelle, delle quali nel Cap. 2<sup>o</sup> in cui viene disposto per la di loro manifestazione essendo troppo grave il disordine procedente dalle grandiose partite, che da taluni si mandano alli Manifatturieri in guisa, che gli altri Maestri Mercanti non sanno come farsi fabbricare tali qualità di Coralli, non sarà lecito in avvenire a verun Maestro di detta Arte di mandare a Manifatturieri veruna quantità di essi, ma dovranno darsi alli rispettivi Maestri lavoranti in quella quantità che viene determinata dal Cap. 30, e non più, e sotto li rispettivi Biglietti per li Maestri Mercanti, e Libretti per li Maestri lavoranti, ossia manifatturieri e ciò sotto pena di lire 50 per ogni contravventore, o contravvenzione oltre la perdita delli medesimi Coralli che si averanno per confiscati.

8. Che le pene imposte dalli Capitoli per le diligenze, che non devono essere impedita al Sindico di compagnia del Messo, o Massaro inserviente alla detta Arte rimaranno raddoppiate in guisa, che chiunque si osterrà alle riviste ossia diligenze, che si tentassero, rimarrà obbligato a pagare la condanna di altanto di quello che viene prescritto dalli marcati Capitoli.

9. Resta proibito ad ognuno dei Maestri Mercanti, e qualunque altri niuno escluso, nè riservato, di poter dare per conto proprio o per altri, e tanto per estranei, che per Cittadini, Coralli da bucare solamente sotto pena di lire 200 a chi li darà, o di lire 25 a chi li bucherà da esigersi detta pena irremisibilmente.

Essendo siati in caso di contravvenzione a' suddetti, e qualunque altri precedenti capitoli, abilitati tutti li Bargelli di questa Città e Suburbj ecc. (*continua come nella Relazione dei Padri del Comune. Cfr. pag. 413*).

